



Scrit.  
Cura.

25 OTT. 2022

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore avv. ha emesso  
la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. RAC promossa da:  
, (CF: ) nato a  
e res.te in Nocera Inferiore (SA) alla  
, in proprio e nella qualità di difensore  
presso il suo studio in Nocera Inferiore

- opponente -

**CONTRO**

**COMUNE DI SCALEA**, in persona del Sindaco p.t, con sede in Via  
Plinio il Vecchio n.1 in Scalea (CS);

- opposto contumace -

Oggetto: Opposizione a preavviso di fermo amministrativo.

**CONCLUSIONI**

Come da atti e verbali di causa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Non si provvede alla descrizione analitica dei fatti ma solo ad una  
sintetica esposizione del procedimento introduttivo da parte attrice  
in virtù degli artt. 45 e 52 della legge 69 del 18.06.2009.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dall'esame degli atti di causa risulta che l'istante ha impugnato il  
preavviso di Fermo amministrativo n. notificato il 31.03.2021  
emesso dal Comune convenuto assumendo l'illegittimità dell'atto  
impugnato per mancata notifica dell'ingiunzione n. del  
19.01.2016 sicché tale azione va qualificata come opposizione  
all'esecuzione non ancora iniziata regolata dall'art. 615 c.p.c.,

Sentenza nr
.....
RAC .....
CRON.....
REP.....
IN DEC. ....
PUBB. ....
Oggetto .....
.....

comma 1. L'opposizione proposta dall'opponente è fondata e pertanto va accolta. Difatti, dalle emergenze istruttorie, non risulta dimostrato che l'ingiunzione n. del 19.01.2016 sia stata notificata all'opponente; pertanto, non vi è agli atti, alcuna prova dell'esistenza di un valido titolo esecutivo che giustifichi il fermo del bene mobile registrato, rappresentato, nella fattispecie, del veicolo tg dell'opponente. In conseguenza, l'opposizione va accolta e il provvedimento di comunicazione del Fermo Amministrativo n. emesso dal Comune di Scalea e notificato in data 31.03.2021 deve essere annullato.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità della procedura di fermo amministrativo disposta sul veicolo tg di proprietà dell'opponente, annulla il provvedimento impugnato e l'ingiunzione n. del 19.01.2016.
- Condanna il Comune di Scalea, in persona del Sindaco pt, al pagamento in favore dell'opponente delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in € 177,00 di cui € 43,00 per spese ed € 134,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.

Nocera Inferiore, 02/03/2022

Il Giudice di Pace  
(avv.)

Depositata in Cancelleria in data

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
L. 25 OTT. 2022  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

4